



**REGIONE MARCHE**  
**SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI**  
**ART. 20 D.L.189/2016**

**(convertito con modificazioni nella legge 15 dicembre 2016 n° 229 e s.m.i)**  
**DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 10 MAGGIO 2018**

**Interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016**

**Obiettivi:** garantire la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo delle aree del Cratere del sisma della Regione Marche.

**Destinatari del bando:** Imprenditori agricoli singoli e associati. Possono beneficiare del sostegno anche gli enti pubblici o associazioni agrarie comunque denominate (comunanze, università, ecc.) a condizione che conducano direttamente i terreni agricoli di cui hanno la disponibilità ed abbiano la sede operativa nelle aree del "cratere" del sisma.

**Annualità:** 2019/2020

**Dotazione finanziaria assegnata:** € 1.085.000,00

**Scadenza per la presentazione delle domande:** 30/01/2020, ore 13.00.

**Responsabile del procedimento**

Responsabile regionale: Dott. Andrea Scarponi

Tel. 071-806.3649 0733-2932288 **Indirizzo mail:** andrea.scarponi@regione.marche.it

## Sommario

<b>1. Definizioni</b>	4
<b>2. Obiettivi e finalità</b>	7
<b>3. Ambito territoriale</b>	7
<b>4. Dotazione finanziaria</b>	7
<b>5. Descrizione del tipo di intervento</b>	7
<b>5.1 Condizioni di ammissibilità all'aiuto</b>	7
5.1.1 <i>Requisiti del soggetto richiedente</i>	7
5.1.2 <i>Requisiti dell'impresa</i>	8
5.1.3 <i>Requisiti del progetto</i>	10
<b>5.2 Tipologia dell'intervento</b>	10
5.2.1 <i>Aiuto agli investimenti</i>	10
<b>5.3 Spese ammissibili e non ammissibili</b>	11
5.3.1 <i>Spese ammissibili</i>	11
5.3.2 <i>Spese non ammissibili</i>	11
<b>5.4 Importi ammissibili e percentuali di aiuto</b>	12
5.4.1 <i>Entità dell'aiuto</i>	12
<b>5.5 Selezione delle domande</b>	13
5.5.1 <i>Criteri per la selezione delle domande</i>	13
5.5.2 <i>Modalità di formazione della graduatoria</i>	15
<b>6. Fase di ammissibilità</b>	15
<b>6.1 Presentazione della domanda di sostegno</b>	15
6.1.1 <i>Modalità di presentazione delle domande</i>	16
6.1.2 <i>Termini per la presentazione delle domande</i>	17
6.1.3 <i>Documentazione da allegare alla domanda</i>	17
6.1.4 <i>Errori sanabili, documentazione incompleta, documentazione integrativa</i>	18
<b>6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno</b>	20
6.2.1 <i>Controlli amministrativi in fase di istruttoria</i>	20
6.2.2 <i>Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente</i>	21
6.2.3 <i>Richiesta di riesame e provvedimento di non ammissibilità</i>	21
6.2.4 <i>Completamento dell'istruttoria e redazione della graduatoria</i>	22
6.2.5 <i>Pubblicazione della graduatoria e comunicazione di finanziabilità</i>	22
<b>7. Fase di realizzazione e pagamento</b>	22

<b>7.1 Variazioni progettuali</b> .....	22
7.1.1 <i>Presentazione delle domande di variazione progettuale</i> .....	23
7.1.2 <i>Documentazione da allegare alla variante</i> .....	23
7.1.3 <i>Istruttoria delle domande</i> .....	24
<b>7.2 Adeguamenti tecnici</b> .....	24
<b>7.3 Domanda di pagamento dell'anticipo</b> .....	24
<b>7.4 Domanda di pagamento di acconto su Stato Avanzamento Lavori (SAL)</b> .....	24
<b>7.4 Domanda di pagamento di saldo</b> .....	25
7.4.1 <i>Presentazione delle domande</i> .....	25
7.4.2 <i>Istruttoria delle domande</i> .....	26
<b>7.6 Impegni dei beneficiari</b> .....	27
<b>7.7. Revoca e restituzione del contributo</b> .....	27
<b>7.8 Richieste di riesame e presentazione di ricorsi</b> .....	27
<b>7.9 Informativa trattamento dati personali e pubblicità</b> .....	28

## 1. Definizioni

**BENEFICIARIO:** soggetto la cui domanda risulta finanziabile con l'approvazione della graduatoria, responsabile dell'avvio e dell'attuazione degli interventi oggetto del sostegno

**CODICE UNICO DI IDENTIFICAZIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE (CUAA):** codice fiscale dell'azienda agricola da indicare in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione

**COMITATO DI COORDINAMENTO (CCM):** Comitato istituito per il coordinamento e l'omogeneizzazione dell'attività istruttoria competente per il riesame delle domande. I componenti saranno individuati con successivi atti.

**CRATERE DEL SISMA:** comprende le aree dei Comuni della Regione Marche danneggiati dal terremoto in Centro Italia, a seguito degli eventi del 24 agosto, 26 ottobre e 30 ottobre 2016 indicati negli Allegati 1, 2 e 2 bis DECRETO-LEGGE 17 ottobre 2016, n. 189 convertito in legge con LEGGE 15 dicembre 2016, n. 229. Tali comuni sono riportati nell'**allegato A** del presente bando.

**DECISIONE INDIVIDUALE DI CONCEDERE IL SOSTEGNO:** provvedimento della Regione con il quale viene approvata la graduatoria regionale e concesso il contributo ai beneficiari che occupano una posizione utile in graduatoria.

**DOMANDA DI SOSTEGNO** domanda presentata dal richiedente per ottenere l'aiuto

**DOMANDA DI PAGAMENTO:** domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento

**FASCICOLO AZIENDALE:** Il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione e in particolare del SIAN ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale<sup>1</sup>.

**IMPRESA IN DIFFICOLTA':** l'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:<sup>2</sup>

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate<sup>3</sup>;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate<sup>4</sup>;

---

<sup>1</sup> Il fascicolo contiene quindi le informazioni certificate indicate sopra, ivi incluse le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, in particolare: a) Composizione strutturale; b) Piano di coltivazione; c) Composizione zootecnica; d) Composizione dei beni immateriali; e) Adesioni ad organismi associativi; f) Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni. (Cfr DM Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n.162 del 12/01/2015 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020).

<sup>2</sup> Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C GUCE 204/1 del 01/07/2014): Parte I, capitolo 2.4, comma.

<sup>3</sup> Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese (società per azioni, la società in accomandita per azioni, la società a responsabilità limitata) di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione

<sup>4</sup> Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese (la società in nome collettivo, la società in accomandita semplice) di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE

- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
  - i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e
  - ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

La condizione di impresa in difficoltà non rileva ai fini dell'applicazione del Regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25/06/2014 *che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006* per ovviare ai danni arrecati da calamità naturali, avversità atmosferiche, epizootie e organismi nocivi ai vegetali, incendi, eventi catastrofici (cfr paragrafo 6 dell'art. 1).

**MICRO IMPRESA** un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato o (in alternativa al parametro del fatturato), un totale di bilancio annui non superiori a 2 milioni di euro.

**PMI:** è da considerarsi "media" un'impresa che occupa meno di 250 persone e realizza un fatturato annuo (fatturato annuo corrisponde alla voce A.1 del conto economico di bilancio), che non supera i 50 milioni di euro o (in alternativa al parametro del fatturato), il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro (il totale di bilancio corrisponde al totale dell'attivo patrimoniale di bilancio). È definita invece "piccola" un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato o (in alternativa al parametro del fatturato), un totale di bilancio annui non superiori a 10 milioni di euro.

**RICHIEDENTE:** soggetto che presenta domanda di sostegno.

**SIAN:** Sistema Informativo Agricolo Nazionale

**SIAR:** Sistema Informativo Agricolo Regionale

**STRUTTURA DECENTRATA AGRICOLTURA DELLA REGIONE MARCHE (SDA):** le strutture decentrate agricoltura territorialmente competenti per la presa in carico delle domande che assicurano le attività di protocollazione, classificazione e fascicolazione

**SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA (SAU):** Ai fini del PSR 2014/2020, sono escluse dalla SAU le superfici forestali, salvo gli impianti di arboricoltura da legno di cui all'art. 2 della Lr. 6/2005 e le superfici a bosco in attualità di coltura di cui alla L.R.12/2016, le tare, gli incolti e le superfici a pascolo in assenza di un codice allevamento aziendale (allevamento bovino, bufalino, equino, ovino, caprino).

**TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE:** "trasformazione di prodotti agricoli": qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita; "commercializzazione di un prodotto agricolo": la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da

parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione di un prodotto agricolo se avviene in locali separati, adibiti a tale scopo;

**UBA:** Unità Bovine Adulte. La consistenza degli allevamenti viene determinata attraverso le UBA. Tali unità di misura convenzionale derivano dalla conversione della consistenza media annuale delle singole categorie animali nei relativi coefficienti definiti come di seguito indicato

**Tabella di conversione degli animali in unità di bestiame adulto (UBA)<sup>5</sup>**

Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni, equini di oltre sei mesi	1,0 UBA
Bovini da sei mesi a due anni	0,6 UBA
Bovini di meno di sei mesi	0,4 UBA
Ovini e caprini	0,15 UBA
Scrofe riproduttrici > 50 kg	0,5 UBA
Altri suini	0,3 UBA
Galline ovaiole	0,014 UBA
Altro pollame	0,03 UBA
Alveari (famiglie)	0,1143 UBA

**UNITÀ DI LAVORO AZIENDALE (ULA):** una Unità di Lavoro Aziendale (ULA) corrisponde a 1.800 ore/anno di lavoro in azienda. Ai fini dei bandi del PSR sono utilizzate tabelle standard di correlazione tra le diverse attività aziendali e le ore necessarie al loro svolgimento in un anno.

**Utenti macchine Agricole (ex UMA):** Soggetti cui viene erogata l'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica sulla base di quanto disposto dal DM 454/2001 <sup>6</sup>

**SEDE OPERATIVA** La **sede operativa** è uno dei luoghi dove viene effettivamente svolta l'attività imprenditoriale. Può coincidere o no con la **Sede** legale, e deve essere regolarmente comunicata alla Camera di Commercio.

UNITA' PRODUTTIVA/LOCALE una struttura produttiva, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più immobili e/o impianti, anche fisicamente separati, ma collegati funzionalmente.

<sup>5</sup> Allegato II Regolamento di esecuzione (UE) 2016/699 della Commissione del 28/04/2016 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 per quanto riguarda la modifica e il contenuto dei programmi di sviluppo rurale, la pubblicità di questi programmi e i tassi di conversione in unità di bestiame adulto

<sup>6</sup> DM 454/2001 –"Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica."

## 2. Obiettivi e finalità

La Regione Marche intende sostenere la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo delle aree colpite dagli eventi sismici 2016-2017, tramite la concessione di aiuti alle imprese che realizzino o abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi e che, al momento della presentazione della domanda di pagamento, abbiano una unità produttiva/locale nei comuni della Regione Marche che rientrano nel “cratere del sisma” (cfr. *Definizioni*)<sup>7</sup>.

## 3. Ambito territoriale

Il bando è applicabile nelle aree dei comuni della Regione Marche che rientrano nel “cratere del sisma” (cfr. *Definizioni*) danneggiati dal terremoto in Centro Italia, a seguito degli eventi 2016-2017. Tali comuni sono riportati **nell'allegato A** del presente bando.

## 4. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria è pari ad € 1.085.000,00, al lordo della quota da destinare al fondo di riserva.

Il 10%, della dotazione finanziaria prevista è cautelativamente riservata alla costituzione di un fondo di riserva. Attraverso tale fondo sarà garantita la disponibilità delle somme necessarie alla liquidazione di domande che, a seguito di ricorsi amministrativi o giurisdizionali, dovessero essere riconosciute finanziabili.

## 5. Descrizione del tipo di intervento

### 5.1 Condizioni di ammissibilità all'aiuto

#### 5.1.1 Requisiti del soggetto richiedente

I soggetti richiedenti al momento della presentazione della domanda debbono essere imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del codice civile

Possono beneficiare del sostegno anche gli enti pubblici o associazioni agrarie comunque denominate (comunanze, università, ecc.) a condizione che conducano direttamente i terreni agricoli di cui hanno la disponibilità.

Il richiedente non deve essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale ovvero condannato con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati dall'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale;

---

<sup>7</sup> Si fa riferimento all'articolo 20 del D.L.189/2016, convertito con modificazioni nella legge 15 dicembre 2016 n° 229 e s.m.i. “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”. Il bando è adottato sulla base di quanto disposto dall'art. 14 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico del 10 maggio 2018 (**DM 10 maggio 2018**) recante “Concessione di agevolazioni nella forma del contributo in conto capitale di imprese che realizzino o abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territori della regione Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dal sisma del centro Italia.

### 5.1.2 Requisiti dell'impresa

**L'impresa alla data del 24/08/2016 e al momento della presentazione della domanda deve avere una consistenza zootecnica di almeno 10 UBA risultante da banche dati o da documentazione ufficiale.**

Inoltre l'impresa al momento della presentazione della domanda deve:

- 1) avere un codice di stalla attivo;
- 2) non essere inclusa tra le imprese in difficoltà (cfr. *Definizioni*);
- 3) essere iscritta all'anagrafe delle aziende agricole con posizione debitamente validata (Fascicolo Aziendale);
- 4) avere Partita Iva con codice attività agricola ;
- 5) essere iscritta alla Camera di Commercio con codice ATECO agricoli. Nel caso di imprese con più unità produttive/locali (cfr. *definizioni*), almeno una deve risultare dal Registro in un comune del Cratere del sisma della Regione Marche (cfr. *definizioni*). Tale requisito deve essere posseduto al più tardi al momento dell'erogazione del saldo;
- 6) avere la disponibilità delle superfici agricole (particelle) sulle quali si intende realizzare gli impianti e le attrezzature a decorrere dal 24 agosto 2016, fino al completo adempimento degli impegni assunti con l'adesione al presente bando (3 anni dalla data del decreto di pagamento del saldo). Le superfici incluse in affitti e/o comodati che al momento della domanda di sostegno sono di durata inferiore a 3 anni (ma comunque di durata superiore ad 1 anno) dovranno entrare nella disponibilità del richiedente tramite il rinnovo di detti contratti alla loro scadenza, anche su particelle diverse.

La disponibilità deve risultare, a pena di inammissibilità, da:

- A. titolo di proprietà;
- B. titolo di usufrutto;
- C. contratto di affitto scritto e registrato al momento della domanda;
- D. un atto di conferimento ad una società agricola o cooperativa di conduzione;
- E. comodato, solo per Enti pubblici, stipulato in forma scritta, registrato e con scadenza successiva al tempo necessario all'adempimento degli impegni previsti dal bando.

Non verranno prese in considerazione altre forme di possesso al di fuori di quelle sopramenzionate. *Per le aziende agricole gestite dagli Istituti Tecnici Agrari la disponibilità può risultare anche dal Regio decreto che trasforma le Scuole Agrarie in Istituti tecnici agrari.*

- 7) essere costituita da allevamenti zootecnici e detenere esclusivamente una delle seguenti specie:
  - A. bovini e bufalini
  - B. equini
  - C. ovicaprini
  - D. suini
  - E. aviunicoli
  - F. api
- 8) nel caso abbia ricevuto aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, aver rimborsato o depositato in un conto bloccato tali aiuti;
- 9) essere in regola con la normativa relativa al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
- 10) essere in regola con le norme obbligatorie in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro:
  - D. Lgs. n. 81/08 (testo unico sicurezza sul lavoro) e s.m.i.;
- 11) essere in regola con la normativa applicabile sugli aiuti di stato.



Inoltre nell'ambito dell'impresa:

1. i soggetti con poteri di amministrazione ed i direttori tecnici non debbono essere destinatari di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea, per reati che incidono sulla moralità professionale, per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio e per reati in danno dell'ambiente;
2. per i soggetti dell'impresa sottoposti alla verifica antimafia indicati nell'articolo 85 del D.lgs. 159/2011 s.m.i. (c.d. codice antimafia) non devono ricorrere le cause di decadenza, sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D.lgs 159/2011;
3. per i soggetti individuati nell'articolo 80 comma 3 del D. lgs n. 50/2016<sup>8</sup>, non devono ricorrere i motivi di esclusione individuati nell'articolo 80 comma 1 del D. lgs n. 50/2016 e s.m.i.<sup>9</sup>

Le informazioni aziendali saranno desunte dalle rispettive fonti di certificazione del dato, completamente aggiornate e validate in tutte le sezioni al più tardi 90 giorni prima della presentazione della domanda di sostegno, in particolare: fascicolo aziendale AGEA, BDN veterinaria, elenco degli attrezzi e dei macchinari registrati a livello regionale per la richiesta di carburante agricolo agevolato (ex UMA), anagrafe zootecnica e registri di stalla, elenco pubblico AGCM. Per le informazioni non desumibili in modalità automatica dai corrispondenti sistemi informativi che certificano il dato, il richiedente o l'eventuale soggetto da questi delegato per la presentazione della domanda, garantisce la corrispondenza tra quanto dichiarato in domanda e il dato memorizzato a quella data nella fonte ufficiale.

---

<sup>8</sup> art. 80 D. Lgs 50/2016 comma 3 *L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti:*

- *del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;*
- *di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;*
- *dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;*
- *dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.*

*In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima*

<sup>9</sup> art. 80 D. Lgs 50/2016 comma 1 *Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:*

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;*
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;*
- b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;*
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;*
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;*
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;*
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;*
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.*

### 5.1.3 Requisiti del progetto

Al momento della presentazione della domanda il progetto (Programma di Investimento) deve:

1. prevedere investimenti per un valore di spesa totale pari o superiore ad € 15.000,00 e fino ad un massimo di € 50.000. Detti valori devono essere mantenuti anche in fase di realizzazione; (cfr. capitolo 7)
2. riguardare unità produttive ubicate nelle aree dei Comuni del cratere del sisma della Regione Marche;

## 5.2 Tipologia dell'intervento

### 5.2.1 Aiuto agli investimenti

Sono ammissibili investimenti produttivi realizzati a partire dal 24 agosto 2016<sup>10</sup> localizzati nelle aree del Cratere del Sisma della Regione Marche (cfr. *Definizioni*), dalle sole imprese con allevamenti zootecnici presenti al momento della domanda.

In ogni caso sono ammissibili le **sole** tipologie di investimento che non necessitano, per l'installazione, di titoli abilitativi, quali **Impianti strumentali, macchine e attrezzature nuove**, rapportate alle effettive esigenze aziendali e finalizzate esclusivamente alle produzioni zootecniche, di seguito elencate:

1. Silos verticali (con esclusione delle piazzole)
2. Macchine specifiche per la fienagione solo in presenza di allevamento zootecnico e con esclusione di tutte quelle a motore (es. Falciatrice-Condizionatrice-ranghinatori- voltafieno- Pressaraccogliatrice ecc.)
3. Macchine e Impianti per l'alimentazione degli animali e per la preparazione delle lettiere (schiacciacereali, mulini, coclee, tagliarotoli, impagliatori ecc.)
4. Impianti per il raffrescamento per il benessere degli animali (ventilatori, gocciolatori, condizionatori) solo in regime di edilizia libera;
5. Attrezzature per stabulazione libera, box, autocattura, portafieno, portaballoni e attrezzatura specifica zootecnica per animali a pascolo;
6. Impianti e attrezzature per il trasporto e distribuzione delle deiezioni zootecniche;
7. Carrello trasporto animali (Per il trasporto di animali al mattatoio, pascoli e/o altre aziende);
8. Attrezzature per mattatoi, per macellerie aziendali e per la trasformazione e commercializzazione di prodotti derivanti da allevamenti;
9. Attrezzature ed impianti per la mungitura, Refrigeratori per latte;
10. Sistemi di cattura mobile e Travaglio mobile;
11. Attrezzature per controllo sanitario e monitoraggio degli animali;
12. Attrezzature ed impianti per l'alimentazione automatizzata;
13. Serbatoi e attrezzatura per l'abbeveraggio;
14. Carri unifeed trainati
15. Impianti di captazione o adduzione idrica strettamente finalizzata all'abbeveraggio di animali al pascolo e solo nei casi in cui non siano necessari titoli abilitativi

---

<sup>10</sup> articolo 3 decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico del 10 maggio 2018 (DM 10 maggio 2018).

## 5.3 Spese ammissibili e non ammissibili

### 5.3.1 Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili le spese sostenute dal beneficiario dal giorno 24 agosto 2016 (eleggibilità della spesa).

Tale disposizione si applica anche alle caparre e agli anticipi, per cui non sono ammissibili se effettuati anteriormente alla data del 24/08/2016.

Affinché la spesa sia ammissibile, per effettuare i pagamenti relativi alla domanda di sostegno e per ricevere il relativo contributo, è necessario utilizzare un conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario e presente nel fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda di pagamento. Inoltre il beneficiario, per tutte le transazioni relative all'intervento, dovrà inserire, nella fattura o nel documento contabile equipollente, un'apposita codifica costituita dall'ID domanda e, nel caso di macchine ed attrezzature, il numero di telaio o di matricola.

Al fine di verificare il rispetto della eleggibilità della spesa per gli investimenti, si farà riferimento alla data risultante da:

- a) per quanto riguarda l'acquisto di impianti, macchinari e attrezzature, dalla data riportata sui documenti di trasporto (D.D.T) o fattura di accompagnamento;
- b) per Impianti di captazione o adduzione idrica, dalla data riportata nella dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 del tecnico progettista o del direttore dei lavori .

### 5.3.2 Spese non ammissibili

**Non sono ammesse** le seguenti voci di spesa:

- a) IVA, altre imposte, spese notarili, oneri e tasse;
- b) interessi passivi;
- c) rimborsi spesa (vitto, alloggio trasferimenti, e trasporto);
- d) spese di funzionamento (es. gestione, stipendi, paghe, spese correnti);
- e) prestazioni professionali eseguite per la manutenzione dei beni ammissibili
- f) spese tecniche per la compilazione delle domande, per elaborazione dei progetti e per eventuali relazioni tecniche;
- g) spese bancarie e legali;
- h) oneri assicurativi;
- i) spese per beni e materiali di consumo;
- j) spese per beni e consulenze;
- k) spese relative alla formazione del personale;
- l) spese di ammortamento relative all'acquisto di beni ammortizzati che hanno beneficiato di contributi pubblici;
- m) spese non riconducibili ai prezzari di riferimento, ivi compreso il prezzario agricolo;
- n) spese per investimenti avviati anteriormente alla data del 24-08-2016;
- o) spese per investimenti non localizzati nelle aree del Cratere del Sisma della Regione Marche;
- p) spese per opere di manutenzione ordinaria
- q) spese per lavori in economia;
- r) spese per veicoli a motore e/o di trasporto soggetti o non soggetti all'iscrizione dei pubblici registri ;

- s) spese effettuate o fatturate all'impresa beneficiaria dal legale rappresentante, dai soci dell'impresa e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari della stessa, ovvero dal coniuge;
- t) spese sostenute dall'impresa per l'adempimento di obblighi imposti da normative statali, regionali e comunitarie;
- u) Spese diverse da quelle riportate nel precedente paragrafo.

## 5.4 Importi ammissibili e percentuali di aiuto

### 5.4.1 Entità dell'aiuto

L'aiuto è concesso in conto capitale, ed è pari al 50% dei costi ritenuti ammissibili nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) 1408/2013 e sue successive modifiche ed integrazioni che disciplina gli aiuti in "De minimis"<sup>11</sup>.

Il massimale stabilito in termini di contributo pubblico è di € 20.000 per beneficiario.

Il contributo potrà essere esteso a € 25.000 nel caso in cui lo stato italiano attui il controllo delle registrazioni degli aiuti per settore facendo riferimento all'allegato II del Reg.to UE 316/2019.

E' stata acquisita la codifica CAR I-17029.

Le intensità delle agevolazioni sono indicate nelle tabelle che seguono:

#### REGIME DE MINIMIS

REGIME DI AIUTO APPLICABILE	TIPOLOGIA SPESE	Massimale	Intensità aiuto		
			Micro e Piccole Imprese	Medie imprese	Grandi imprese
Regime de minimis Regolamento (UE) n. 1408/2013	Tutte	50.000,00	50%	50%	50%

Le agevolazioni previste non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche previste da norme comunitarie, nazionali e regionali.

Il beneficiario all'atto della domanda o comunque su richiesta dell'amministrazione dovrà presentare dichiarazione de minimis per i contributi percepiti a valere sul reg UE 1408/2013 e 1407/2013 nell'anno in corso e nei due anni precedenti, come da Allegato F

<sup>11</sup> Regolamento de minimis nel settore agricolo: il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sugli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

## 5.5 Selezione delle domande

### 5.5.1 Criteri per la selezione delle domande

L'attribuzione del punteggio al fine di stabilire la posizione che ogni domanda assume all'interno della graduatoria regionale avviene sulla base dei seguenti criteri:

CRITERI DI SELEZIONE E PESI	PESO %
A. Danni diretti subiti per effetto degli eventi sismici dal 24 agosto 2016 nelle aree del cratere del sisma della Regione Marche	50
B. Incremento occupazionale generato per effetto degli investimenti	25
C. Rilevanza patrimoniale dell'investimento, in rapporto al patrimonio zootecnico preesistente al momento della presentazione della domanda di sostegno	15
D. Dimensione dell'impresa	10
TOTALE	100%

Per ciascuna tipologia di priorità viene assegnato un punteggio in base ai seguenti parametri:

<b>Priorità A*: Danni diretti subiti per effetto degli eventi sismici dal 24 agosto 2016 nelle aree del cratere del sisma della Regione Marche</b>	<b>Punti</b>
Domande presentate da aziende con Abitazione con qualsiasi danno e uno o piu' edifici strumentali danneggiati di cui almeno 1 con danno da scheda aedes classificato come "E"	1
Domande presentate da aziende con uno o piu' edifici strumentali danneggiati di cui almeno 1 con danno da scheda aedes classificato come "E"	0,6
Domande presentate da aziende con uno o piu' edifici strumentali danneggiati con danno da scheda aedes classificato da "B" a "C"	0,3
Altre domande	0

\* le verifiche sulla sussistenza del requisito sono effettuate attraverso la Scheda AeDES, ordinanze del Sindaco di inagibilità a causa del sisma.

<b>Priorità B*: Incremento occupazionale generato per effetto degli investimenti</b>	<b>Punti</b>
Domande presentate da aziende che abbiano conseguito un incremento occupazionale superiore ad 1ULA	1
Domande presentate da aziende che abbiano conseguito un incremento occupazionale compreso tra 0,5 e 1ULA compreso	0,6

Domande presentate da aziende che abbiano conseguito un incremento occupazionale compreso tra 0,2 e 0,5 ULA compreso	0,3
Domande presentate da aziende che abbiano conseguito un incremento occupazionale compreso tra 0 e 0,2 ULA compreso	0

\*L'incremento occupazionale sarà valutato in base all'incremento di lavoro (ULA) ottenuto esclusivamente in base all'aumento del numero di capi aziendali.

L'incremento dovrà essere dimostrato mediante raffronto tra la situazione di partenza stabilita alla data del sisma del 24 agosto 2016 e quella della data di presentazione della domanda di sostegno.

Non verranno considerate altre date valide.

L'incremento delle ULA dovrà far riferimento alla consistenza zootecnica desunta dal fascicolo aziendale AGEA alla data del 24 agosto 2016 e quello ultimo validato prima della presentazione della domanda di sostegno .

Per il calcolo delle ULA le tabelle di riferimento sono quelle di cui all'allegato D al presente bando sezione allevamenti (allegato 1 del Regolamento Regionale n. 6 del 04-11-2013 Disposizioni in materia di agriturismo in attuazione dell'art. 21 della LR n. 21 del 14-11-2011).

<b>Priorità C: Rilevanza patrimoniale dell'investimento, in rapporto al patrimonio zootecnico preesistente al momento della presentazione della domanda di sostegno *</b>	<b>Punti</b>
Domande presentate da aziende che abbiano un rapporto tra il costo dell'investimento richiesto in domanda ed il valore del patrimonio zootecnico esistente superiore o pari a 0,25	1
Domande presentate da aziende che abbiano un rapporto tra il costo dell'investimento richiesto in domanda ed il valore del patrimonio zootecnico esistente compreso tra 0,25 e 0,125 compreso	0,6
Domande presentate da aziende che abbiano un rapporto tra il costo dell'investimento richiesto in domanda ed il valore del patrimonio zootecnico esistente compreso tra 0,125 e 0,05 compreso	0,3
Domande presentate da aziende che abbiano un rapporto tra il costo dell'investimento richiesto in domanda ed il valore del patrimonio zootecnico esistente inferiore a 0,05	0

\*Il valore del patrimonio zootecnico esistente verrà determinato in base alla consistenza di stalla esistente alla data di presentazione della domanda di sostegno moltiplicata per i valori di riferimento per capo delle diverse categorie di specie animale di cui alla tabella contenuta nell'**Allegato B**

La consistenza zootecnica è desunta dal fascicolo aziendale AGEA ultimo validato prima della presentazione della domanda di sostegno (cfr paragr. 5.1.2). Qualsiasi dato proveniente da altra fonte non verrà preso in considerazione.

<b>Priorità D Dimensione dell'impresa *</b>	<b>Punti</b>
- Aziende con PS da 12.000.fino a 25.000	1

- Aziende con PS da 25.001 a 70.000	0,6
- Aziende con PS da 70.001 a 100.000	0,3
- Aziende con PS maggiore di 100.000 ed inferiore a 12.000	0

\*Il dimensionamento in termini di Produzione Standard è determinato, al momento della domanda, nel piano aziendale con riferimento alle superfici colturali/allevamenti indicati dal richiedente e alla Tabella CRA-INEA Produzioni Standard (PS) - 2010 Regione Marche (**Allegati C e C bis**). Il Piano Colturale e la Consistenza Zootecnica di riferimento sono quelle presenti nel fascicolo aziendale AGEA aggiornato e validato al più tardi 180 giorni prima della presentazione della domanda di sostegno;

Colture/allevamenti eventualmente presenti in azienda o previsti dal PSA che non siano riconducibili secondo la suddetta Tabella alle tipologie valorizzate da INEA non potranno essere computati. Ciascuna superficie può essere conteggiata una sola volta indipendentemente dal numero di coltivazioni che si avvicendano sulla medesima superficie.

### 5.5.2 Modalità di formazione della graduatoria

È prevista la formazione di una graduatoria unica regionale che verrà redatta secondo le seguenti modalità:

- si attribuiranno i punteggi previsti per ciascun criterio (A-B-C-D) di cui al paragrafo 5.5.1.;
- si calcolerà il punteggio finale, espresso come somma ponderata dei punteggi relativi a ciascun criterio (A-B-C-D) moltiplicati per i rispettivi pesi di cui alla tabella delle priorità.
- si effettuerà la sommatoria di tutti i valori ottenuti sulla base del calcolo di cui al punto precedente che rappresenterà il punteggio finale in graduatoria.

Sono ammesse le sole domande di sostegno che conseguono un punteggio minimo pari a 0,10 .

Le domande ammesse verranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della dotazione finanziaria prevista nel presente bando, al netto della quota di riserva del 10% della dotazione finanziaria stessa.

A parità di punteggio avranno priorità le domande presentate da richiedenti più giovani. Nel caso di società si farà riferimento al rappresentante legale.

Tutti i requisiti di selezione dichiarati al momento della presentazione della domanda di sostegno sono verificati nel corso dell'istruttoria della domanda di sostegno. Nello svolgimento dell'istruttoria non possono essere attribuite priorità non dichiarate dal richiedente.

**In nessun caso comunque il punteggio può aumentare.**

## 6. Fase di ammissibilità

### 6.1 Presentazione della domanda di sostegno

I termini del procedimento sono fissati in 120 giorni, decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del bando. A norma di quanto stabilito dall'art. 2 L. 241/90 i termini del procedimento possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

### 6.1.1 Modalità di presentazione delle domande

L'istanza, dovrà essere presentata esclusivamente su SIAR tramite accesso al seguente indirizzo: <http://siar.regione.marche.it> mediante:

- caricamento su SIAR dei dati previsti dal modello di domanda
- caricamento su SIAR degli allegati
- sottoscrizione della domanda da parte del richiedente in forma digitale mediante specifica smart card (Carta Raffaello), o altra carta servizi abilitata al sistema; **è a carico dei richiedenti la verifica preventiva della compatibilità con il sistema della carta servizi che intendono utilizzare;**

L'utente può caricare personalmente nel sistema la domanda o rivolgersi a Strutture già abilitate all'accesso al SIAR, quali Centri di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti e convenzionati con la Regione Marche o ad altri soggetti abilitati dalla AdG.

Oltre ai dati identificativi del richiedente la domanda deve contenere le seguente dichiarazioni:

- a) di aver preso visione di tutte le disposizioni del bando in oggetto e di accettarle;
- b) di impegnarsi ad iscriversi nel Registro delle imprese, al più tardi al momento dell'erogazione del saldo o dell'anticipo, almeno una unità produttiva ubicata nell'area di un comune del Cratere del sisma (cfr. *definizioni*) nel caso l'iscrizione non sia presente al momento della domanda;
- c) che per gli stessi investimenti non sono stati richieste e ottenute agevolazioni pubbliche previste da norme comunitarie, nazionali e regionali;
- d) in caso di contributo richiesto pari o superiore a 25.000 Euro entro il 31.12.2018 e nel caso di contributo richiesto pari o superiore a 5.000 Euro dal 1.1.2019: dichiarazione sostitutiva al fine di consentire i controlli previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm. come da modello scaricabile da SIAR
- e) di non essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale ovvero condannato con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati dall'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale;
- f) che i soggetti con poteri di amministrazione ed i direttori tecnici non sono destinatari di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea, per reati che incidono sulla moralità professionale, per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio e per reati in danno dell'ambiente;
- g) per i soggetti individuati nell'articolo 80 comma 3 del D. lgs n. 50/2016<sup>12</sup>, non devono ricorrere i motivi di esclusione individuati nell'articolo 80 comma 1 del D. lgs n. 50/2016 e s.m.i.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> art. 80 D. Lgs 50/2016 comma 3 L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti:

- del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di



### 6.1.2 Termini per la presentazione delle domande

La domanda **corredata di tutta la documentazione richiesta dal presente bando al paragrafo 6.1.3** deve essere presentata a partire **dal giorno 20-11-2019 e fino al giorno 30-01-2020 ore 13,00**, termine perentorio.

Saranno dichiarate immediatamente inammissibili:

- le domande presentate oltre il termine
- le domande sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato, o prive di sottoscrizione;

La verifica viene effettuata entro 10 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza di presentazione delle domande.

### 6.1.3 Documentazione da allegare alla domanda:

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

a) **Relazione tecnico agronomica**, contenente i seguenti elementi obbligatori in funzione degli investimenti richiesti:

1. Descrizione dettagliata degli interventi da realizzare identificando il progetto imprenditoriale che si intende concretizzare comprensiva della descrizione dello stato fisico di partenza, gli interventi previsti con la realizzazione del piano di miglioramento e la situazione post intervento;
2. Giustificazione della scelta dei preventivi, nel caso in cui non si sia scelto il preventivo più basso a parità di condizioni (in mancanza di tale giustificazione verrà ammesso a contributo l'importo relativo al preventivo di importo più basso);
3. Specifica dichiarazione del tecnico qualificato nel caso di beni altamente specializzati per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori e nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto di richiesta di finanziamento;

La documentazione relativa al punto n. 3 deve essere, firmata in formato digitale da un tecnico professionista competente in materia agro-forestale (Dottore Agronomo e Forestale, Perito Agrario; Agrotecnico).

---

*condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima*

<sup>13</sup> **art. 80 D. Lgs 50/2016 comma 1** *Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:*

*a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;*

*b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;*

*b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;*

*c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;*

*d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;*

*e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;*

*f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;*

*g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.*

La mancata sottoscrizione non determina inammissibilità della domanda o degli investimenti interessati, ma è oggetto di richiesta di integrazione. L'assenza di integrazione nei termini previsti dalla comunicazione comporterà la non ammissibilità dell'investimento interessato.

b) **N. 3 preventivi dettagliati di spesa** forniti da ditte specializzate per ogni singolo macchinario e impianto non compresi nelle voci del prezzario vigente, datati, timbrati e firmati dalla ditta che li ha emessi, di cui uno prescelto e altri 2 di raffronto. Si precisa che detti preventivi di raffronto devono riferirsi ad investimenti con le medesime caratteristiche tecniche e prodotti da tre fornitori diversi ed in concorrenza tra loro.

Nel caso di completamento/implementazione di impianti pre-esistenti è consentito l'utilizzo di un solo preventivo.

La mancanza di tutti e tre i preventivi determina l'inammissibilità della spesa corrispondente. In tutti gli altri casi è possibile richiedere l'integrazione degli stessi (ad es. 2 preventivi mancanti, Preventivi non datati, non firmati, non in concorrenza tra loro ecc.)

Nel caso di acquisti già effettuati al momento della presentazione della domanda di sostegno, devono essere presentate le relative fatture in luogo dei preventivi.

c) **dichiarazione sugli Aiuti De Minimis (come da Allegato F);**

d) **scheda AeDES o ordinanze del Sindaco di inagibilità a causa del sisma;**

e) **Dichiarazione di possesso e conservazione marca da bollo ex DPR n. 642/1972 (come da modello scaricabile da SIAR)**

Il mancato assolvimento dell'imposta di bollo non comporta esclusione, ma la regolarizzazione, a seguito di richiesta di integrazione. Nel caso di ulteriore inadempimento, la regolarizzazione dovrà avvenire presso i competenti uffici finanziari.

#### *6.1.4 Errori sanabili, documentazione incompleta, documentazione integrativa*

##### **Errori sanabili:**

Si considera errore sanabile quello rilevabile dall'Amministrazione sulla base delle ordinarie, minimali attività istruttorie.

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori commessi nella compilazione di una domanda.

Vengono indicate talune tipologie di errori che possono essere considerate come errori sanabili:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati ;
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati;
- errori individuati a seguito di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie: incongruenze nei dati indicati nella stessa domanda, incongruenze nei dati presenti nella domanda e nei relativi allegati.)

##### **NON si considerano errori sanabili:**

- la mancata o errata indicazione degli interventi oggetto della domanda;
- la mancata presentazione della documentazione prevista a pena di inammissibilità;
- la mancata o errata documentazione relativa alle condizioni di accesso;
- la mancata o errata documentazione relativa ai requisiti utili al calcolo dei punteggi di priorità.

In ogni caso la correzione di errore sanabile NON può MAI determinare l'aumento del punteggio dichiarato nella domanda di sostegno.

### **Delega, variazioni e integrazioni**

Nel caso in cui il richiedente non intenda interagire personalmente con gli uffici regionali nella trattazione della propria istanza ha facoltà di delegare alcune attività ad altro soggetto. In tal caso deve trasmettere agli uffici una specifica comunicazione contenente:

- i dati del soggetto che ha accettato la delega,
- le attività delegate

La delega, salvo diversa indicazione contenuta nella comunicazione, ha valore per le attività indicate sino al termine della trattazione della pratica. La delega deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta e corredata di documento di identità del medesimo.

**Il soggetto richiedente, dopo la presentazione della domanda, è tenuto a comunicare agli uffici istruttori eventuali variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda di sostegno e nella documentazione allegata<sup>(14)</sup>.**

Si prevede che le comunicazioni del beneficiario siano effettuate tramite PEC<sup>15</sup>.

### **Invio di documentazione integrativa**

Qualora nello svolgimento della istruttoria sia necessario acquisire ulteriori informazioni al legale rappresentante della ditta richiedente, possibilmente in un'unica soluzione nel rispetto dei principi generali dell'attività amministrativa, è inviata tramite SIAR una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco dei documenti o l'indicazione delle informazioni da integrare, nonché il termine perentorio di 20 giorni entro il quale dovrà essere prodotta la documentazione o le informazioni richieste, esclusivamente tramite SIAR, con l'avvertimento che, anche in assenza, l'istruttoria verrà comunque conclusa.

Il SIAR non consentirà la presentazione della documentazione oltre i termini, che decorrono dalla ricezione della richiesta di documentazione integrativa o, nel caso di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di mantenere una casella di PEC), dalla data di invio della PEC.

---

<sup>14</sup> Nella fattispecie non sono comprese le "varianti" che possono essere invece presentate successivamente alla formazione della graduatoria disciplinate al paragr. 7.1. del presente bando.

<sup>15</sup> Codice amm. Digitale - Art. 5-bis Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche (Articolo inserito dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.) 1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e fissati i relativi termini (Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.P.C.M. 22 luglio 2011). 3. DigitPA, anche avvalendosi degli uffici di cui all'articolo 17, provvede alla verifica dell'attuazione del comma 1 secondo le modalità e i termini indicati nel decreto di cui al comma 2. 4. Il Governo promuove l'intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per l'adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1.

## 6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno

### 6.2.1 Controlli amministrativi in fase di istruttoria

I controlli amministrativi sulla totalità delle domande sono relativi agli elementi anagrafici e catastali della domanda e di incrocio con misure del PSR e con altri regimi di aiuto, nonché agli elementi che è possibile e appropriato verificare mediante questo tipo di controlli.

Essi comprendono controlli incrociati con altri sistemi e tengono conto dei risultati delle verifiche di altri servizi o enti al fine di evitare ogni pagamento indebito di aiuto.

I controlli amministrativi sono inoltre volti a definire che la spesa relativa a ciascun intervento richiesto risulti funzionale al raggiungimento degli obiettivi e che la stessa per essere ammissibile sia:

1. imputabile ad un investimento indicato dal bando;
2. pertinente rispetto all'investimento ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'investimento stesso;
3. congrua rispetto all'investimento ammesso e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
4. necessaria per attuare l'investimento;
5. ragionevole, giustificata e conforme ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

Le verifiche vengono svolte nell'arco temporale di 120 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del bando.

I controlli riguardano in particolare la verifica della congruità dei prezzi relativi ai singoli investimenti proposti attraverso il confronto fra tre preventivi di spesa rilasciati da ditte fornitrici diverse ed in concorrenza tra loro (acquisto di beni mobili quali: macchine, attrezzature, software, ecc.) oltre alla relativa relazione di scelta.

Nel caso di investimenti particolarmente complessi nei quali non è utilizzabile il confronto tra le diverse offerte o laddove le offerte divergono per parametri tecnici la ragionevolezza dei costi potrà essere dimostrata anche attraverso analisi comparativa svolta con specifici parametri di riferimento o da commissione tecnica di valutazione (Commissione regionale, perizia giurata).

#### Visite aziendali

È data facoltà all'istruttore di effettuare visite in azienda per acquisire ulteriori elementi conoscitivi a supporto delle valutazioni tecniche sulla iniziativa progettuale, in particolare:

- per verificare la rispondenza di quanto dichiarato dal richiedente;
- per accertare la fattibilità degli investimenti proposti;
- per accertare la loro conformità agli obiettivi del bando.

Durante la visita aziendale potranno essere verificate anche le situazioni aziendali (altre strutture e/o attrezzature) che potrebbero aggiungere informazioni significative per la determinazione dell'ammissibilità dell'investimento proposto.

## Attribuzione del punteggio di priorità

I punteggi saranno attribuiti sulla base dei criteri previsti dal presente bando al paragr. 5.5.1 e 5.5.2 e documentati dai richiedenti.

I requisiti per l'attribuzione dei punteggi devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda di sostegno. Il mantenimento del **punteggio minimo di cui al punto 1 del paragr. 5.1.3.** viene verificato anche all'atto della domanda di pagamento di saldo.

### 6.2.2 Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente

Nel caso di inammissibilità parziale o totale della domanda o in caso di riduzione del punteggio di priorità dichiarato in domanda si provvederà all'invio al richiedente della comunicazione di esito istruttorio motivato contenente l'indicazione:

- ✓ del punteggio assegnato;
- ✓ degli investimenti ammessi e del dettaglio degli investimenti non ammessi;
- ✓ del contributo concedibile;
- ✓ del termine perentorio entro cui è possibile presentare memorie scritte ai fini della richiesta di riesame (cfr. paragr. 6.2.3.).

### 6.2.3 Richiesta di riesame e provvedimento di non ammissibilità

Entro dieci giorni dalla comunicazione di esito istruttorio sopraindicata, il richiedente può richiedere esclusivamente tramite SIAR, il riesame e la ridefinizione della propria posizione al Comitato di Coordinamento (cfr. *Definizioni*)<sup>16</sup>, attraverso la presentazione di memorie scritte.

Il SIAR non consentirà la presentazione della documentazione oltre i termini, che decorrono dalla ricezione della comunicazione o, nel caso, di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di mantenere una casella di PEC) dalla data di invio della PEC

Le richieste di riesame sono esaminate dal CCM, entro i termini previsti per la pubblicazione della graduatoria regionale.

Nel caso di inammissibilità totale il provvedimento di non ammissibilità, adottato dal Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari è comunicato ai soggetti interessati.

Esso contiene anche l'indicazione delle modalità per proporre ricorso avverso la decisione e cioè:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione,
- o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

---

<sup>16</sup> COMITATO DI COORDINAMENTO (CCM): Comitato istituito per il coordinamento e l'omogeneizzazione dell'attività istruttoria competente per il riesame delle domande; è costituito dai responsabili provinciali e dal responsabile regionale della sottomisura 4.1 "Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole" cfr. *Definizioni*.

#### 6.2.4 Completamento dell'istruttoria e redazione della graduatoria

A conclusione dell'attività istruttoria, il Responsabile regionale di procedimento predispone la graduatoria, sulla base delle domande dichiarate ammissibili.

Sono ammessi a finanziamento tutti i progetti collocati in posizione utile nella graduatoria, fino alla copertura delle risorse attribuite.

La graduatoria è approvata con decreto del Dirigente Servizio Politiche Agroalimentari.

#### 6.2.5 Pubblicazione della graduatoria e comunicazione di finanziabilità

Il decreto di approvazione della graduatoria è pubblicato sul sito [www.norme.marche.it](http://www.norme.marche.it) ai sensi delle DGR n.573/16 e DGR1158/2017, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e nella sezione Regione Utile all'indirizzo <http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Terremoto-Marche/Per-le-aziende-agricole> nella pagina dedicata al bando.

Ai richiedenti che, in base alla graduatoria medesima, risultano ammessi ma non finanziabili per carenza di fondi, sarà inviata la relativa comunicazione.

Avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria qualunque interessato può proporre:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione; o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

Le comunicazioni di finanziabilità, di non finanziabilità sono inviate a firma del responsabile regionale di procedimento.

## 7. Fase di realizzazione e pagamento

Il pagamento può essere richiesto sotto forma di domanda di pagamento del saldo.

In questa fase inoltre i richiedenti possono presentare eventuali domande di variazione progettuale, adeguamenti tecnici e modifiche progettuali non sostanziali.

### 7.1 Variazioni progettuali

Il beneficiario può presentare **AL MASSIMO UNA variante** al progetto approvato. In tale limite non va considerata la variante per cambio di beneficiario, **che deve essere oggetto di separata richiesta.**

Sono da considerarsi varianti i cambiamenti del progetto originario che comportino modifiche dei parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile purché NON siano tali da inficiare la finanziabilità stessa:

- 1) modifiche della tipologia degli investimenti approvati;
- 2) cambio della sede dell'investimento fisso (cambiamento della particella in cui insiste l'investimento) se non determinato da cause di forza maggiore;
- 3) cambio del beneficiario o del rappresentante legale può avvenire a condizione che:

- il subentro non modifichi le condizioni che hanno originato la concessione degli aiuti, ivi compreso il punteggio;
- che il subentrante s'impegni a realizzare gli investimenti in luogo del cedente e a rispettare tutte le condizioni e gli impegni riportati nel nulla osta di concessione per la erogazione del sostegno, ivi compresi quelli previsti per il periodo vincolativo triennale successivo all'ultimazione del piano aziendale;
- in tutti i casi di subentro è possibile riconoscere il sostegno solo qualora il subentrante sia in grado di dimostrare di aver sostenuto l'onere finanziario degli investimenti mediante la presentazione dei documenti giustificativi della spesa (fatture) intestati al medesimo e dal medesimo effettivamente pagati (bonifici), fatta eccezione per i casi di forza maggiore per decesso o inabilità di lunga durata del beneficiario per i quali è consentita, rispettivamente, all'erede legittimo e al subentrante la presentazione della documentazione giustificativa della spesa e dei pagamenti ancorché intestati al "de cuius" o al cedente inabile.

**Non sono ammissibili:**

- **variazioni progettuali che comportino modifiche della spesa superiori al 30% del contributo ammesso;**
- **variazioni progettuali della spesa che comportino una riduzione del contributo ammesso superiore al 30%**

*7.1.1 Presentazione delle domande di variazione progettuale*

Le domande di varianti possono essere presentate **solo tramite SIAR**. Le domande presentate con diversa modalità **non** potranno essere accolte e saranno dichiarate immediatamente inammissibili.

Non è prevista la comunicazione della variante prima della sua realizzazione.

Il beneficiario può presentare la richiesta di variante (comprendente gli adeguamenti realizzati e non comunicati) fino a **30** giorni prima della data stabilita per la rendicontazione.

Le varianti approvate ma eseguite in maniera difforme corrispondono a varianti non approvate.

Le maggiori spese eventualmente sostenute dal beneficiario per la realizzazione della variante rispetto al piano complessivo approvato non determinano aumento di contributo; sono quindi totalmente a carico del beneficiario.

**Diversamente, nel caso in cui la variante produca una riduzione della spesa ammessa, il contributo viene ricalcolato, ma solo nel caso in cui la riduzione dello stesso sia contenuta nel limite del 30%.**

*7.1.2 Documentazione da allegare alla variante*

Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione da presentare tramite SIAR:

- a) relazione nella quale sia fatto esplicito riferimento alla natura e alle motivazioni che hanno portato alle modifiche del progetto inizialmente approvato.;
- b) un apposito quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito di variante, come predisposto su SIAR;

### 7.1.3 Istruttoria delle domande

L'istruttoria si svolge nell'arco temporale di 15 giorni ed è tesa a valutare la conformità qualitativa e quantitativa del progetto di variante e la sua compatibilità con il bando, soprattutto in riferimento alle seguenti condizioni:

- la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto;
- la variante non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente);
- la variante non comporti la modifica delle condizioni di accesso e delle priorità assegnate tali da determinare un punteggio di accesso ricalcolato inferiore a quello attribuito all'ultimo beneficiario collocatosi in posizione utile in graduatoria per il finanziamento;
- che le **variazioni progettuali non comportino modifiche della spesa superiori al 30% del contributo ammesso;**
- che le **variazioni progettuali della spesa non comportino una riduzione del contributo ammesso superiore al 30%**

L'istruttoria può determinare la totale o parziale ammissibilità della richiesta oppure l'inammissibilità della stessa.

Nel secondo e nel terzo caso di parziale o totale inammissibilità la comunicazione del responsabile provinciale dovrà contenere le motivazioni ed indicare il termine perentorio entro il quale dovranno pervenire eventuali memorie per il riesame ad opera del CCM.

Il Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari adotta il provvedimento con il quale si determina l'esito delle richieste di variante.

## 7.2 Adeguamenti tecnici

Sono da considerarsi "adeguamenti tecnici", i cambiamenti del progetto originario che non alterano i parametri che hanno reso finanziabile l'iniziativa quali:

1. il cambio del preventivo purché accompagnato da adeguata relazione tecnico-economica, (a titolo meramente esemplificativo: cambio del fornitore, cambio con un modello con diverse caratteristiche tecniche);
2. modifiche/aggiornamento della versione del modello di macchinario/impianto (le caratteristiche tecniche devono essere conformi a quelle del modello oggetto dei 3 preventivi originali).

Per gli ADEGUAMENTI TECNICI non è prevista la comunicazione preventiva, tuttavia il beneficiario deve comunicare le modifiche apportati al progetto prima della domanda di pagamento finale.

## 7.3 Domanda di pagamento dell'anticipo

Non è prevista l'erogazione di anticipi

## 7.4 Domanda di pagamento di acconto su Stato Avanzamento Lavori (SAL)

Non è prevista l'erogazione di SAL.



## 7.4 Domanda di pagamento di saldo

### 7.4.1 Presentazione delle domande

La domanda deve essere presentata attraverso il SIAR all'indirizzo <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx>. Entro e non oltre mesi 12 dalla data di comunicazione di finanziabilità<sup>17</sup>.

Accanto ai dati identificativi del richiedente la domanda deve contenere le seguenti autodichiarazioni rese dal beneficiario ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000:

- che gli acquisti non hanno usufruito di altri contributi pubblici;
- di non essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale ovvero condannato con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati dall'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale;
- di essere in regola con il versamento di tutti i contributi dovuti agli enti di previdenza, di assistenza e di assicurazione;

Alla richiesta di saldo deve essere allegata la seguente documentazione da presentare tramite SIAR:

1. dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio ai sensi dell'art.47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, resa dal fornitore che le macchine sono nuove di fabbrica, che non sono stati utilizzati pezzi usati e non esiste, da parte della ditta, patto di riservato dominio e gravami di alcun genere (Allegato E);
2. le fatture o i documenti contabili equipollenti devono riportare un'apposita codifica costituita dall'ID domanda unitamente al dettaglio dell'investimento finanziato e il numero di telaio o di matricola. Deve inoltre essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del responsabile della tenuta della contabilità fiscale dell'azienda, resa ai sensi articoli 47 e 76 del DPR n. 445/2000, contenente gli estremi di tutte le fatture inserite in domanda di pagamento (almeno numero, data e soggetto che le ha emesse), in cui si attesta che le fatture allegate alla domanda di pagamento corrispondono a quelle presenti nel Sistema di Interscambio (Sdi).
3. per i macchinari usati dovrà essere prodotta la fattura originale di acquisto del bene oggetto di finanziamento nonché dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio ai sensi dell'art.47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, riguardante l'assenza di vincolo di parentela o i legami societari tra cedente e acquirente del bene stesso
4. copia del registro IVA sottoscritta dal Beneficiario o dal delegato alla tenuta dei registri con evidenziazione delle fatture rendicontate;
5. Copia delle contabili dei pagamenti effettuati:
  - a. Copia dei bonifici / Riba eseguiti, prodotti dalla Banca o dalla Posta, con il riferimento alla fattura per la quale è stato disposto il pagamento; Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento.
  - b. Assegno: copia degli assegni emessi per il pagamento ed estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il

---

<sup>17</sup> successiva alla decisione individuale di concedere il sostegno (cfr. *definizioni*)

pagamento delle opere/beni rendicontati. Tale modalità di pagamento può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile"<sup>18</sup>.

#### 7.4.2 Istruttoria delle domande

La liquidazione del saldo del contributo, è concessa soltanto dopo:

- la verifica dell'avvenuta iscrizione nel Registro delle imprese di almeno una unità produttiva/locale ubicata in un comune del Cratere del sisma (cfr. *definizioni*) nel caso la stessa non sia presente al momento della domanda;
- la verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC<sup>19</sup>;
- le verifiche di cui all'articolo 2, del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40 20;
- raggiungimento degli obiettivi indicati nel piano di sviluppo aziendale;
- l'effettuazione di un sopralluogo aziendale inteso a verificare:
  - l'effettiva realizzazione degli investimenti previsti e rendicontati;
  - il rispetto delle prescrizioni, dei vincoli e del raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma d'investimento;
  - la regolare esecuzione delle opere e degli acquisti previsti dal programma;

#### Economie di spesa

Per Economie si intendono le variazioni di spesa in diminuzione a fronte di acquisto e/o realizzazione del medesimo investimento ammesso all'aiuto. Le economie di spesa non necessitano di alcuna comunicazione preventiva.

#### Parziale esecuzione dei lavori

Le mancate realizzazioni comportano il ricalcolo delle priorità effettuato sulla base degli investimenti effettivamente realizzati. Nel caso di abbassamento del punteggio rispetto a quello calcolato in fase di ammissibilità, vi è la revoca totale dell'aiuto nei seguenti casi:

1. il nuovo punteggio risulta inferiore al punteggio ottenuto dall'ultimo progetto in graduatoria;
2. **la spesa effettivamente sostenuta sviluppa un contributo inferiore di almeno il 30% contributo ammesso**

Le verifiche vengono svolte entro 45 giorni a decorrere dalla data di ricezione della domanda di saldo

---

<sup>18</sup> Gli assegni, circolari o bancari, devono essere sempre muniti della clausola "non trasferibile" se il loro importo complessivo è pari o superiore ad € 1.000,00. Rileva quindi l'importo complessivo, non del singolo assegno ma di tutti gli assegni emessi nell'arco di sette giorni (o comunque con modalità tali da far nascere il sospetto di un tentativo di elusione della norma). Quindi se il pagamento avviene mediante più assegni circolari, il cui importo complessivo è pari o superiore ad € 1.000,00, devono essere "non trasferibili", anche se di importo singolarmente inferiore ad € 1.000,00. Qualora siano richiesti moduli di assegni in forma libera, dietro una specifica richiesta scritta da parte del soggetto interessato alla banca o pagando € 1,50 a titolo di imposta di bollo per ciascun modulo richiesto in forma libera, tali assegni potranno essere girati solo se il loro importo è inferiore ad € 1.000,00. E' necessario indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario: sugli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a € 1.000 (che non possono essere privi della clausola di non trasferibilità); sugli assegni circolari e vaglia postali e cambiari (a prescindere dall'importo). Commento riassuntivo delle nuove disposizioni stabilite con il testo legislativo sotto indicato a partire dal 31.1.2012 (D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (1) (2). Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 dicembre 2011, n. 284, S.O. (2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214.)

<sup>19</sup> «DURC»: il documento unico di regolarità contributiva di cui all'art. 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive modifiche e integrazioni.

20 Art. 2. Procedura di verifica

1. I soggetti pubblici, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, procedono alla verifica inoltrando, secondo le modalità di cui all'articolo 4, apposita richiesta a Equitalia Servizi S.p.A. (4)

2. Equitalia Servizi S.p.A. controlla, avvalendosi del sistema informativo, se risulta un inadempimento a carico del beneficiario e ne dà comunicazione al soggetto pubblico richiedente entro i cinque giorni feriali successivi alla ricezione della richiesta di cui al comma

## 7.6 Impegni dei beneficiari

Tramite la sottoscrizione della domanda di sostegno il richiedente si impegna a:

1. iscrivere nel Registro delle imprese, al più tardi al momento dell'erogazione del saldo, almeno una unità produttiva ubicata in un comune del Cratere del sisma (cfr. *definizioni*) nel caso l'iscrizione non sia presente al momento della domanda;
2. realizzare gli investimenti in modo conforme rispetto alle finalità ed agli obiettivi del progetto;
3. garantire la destinazione degli investimenti realizzati per le medesime finalità per cui sono stati approvati per un periodo di 3 anni a decorrere dalla data del decreto di pagamento del saldo.
4. completare la realizzazione degli investimenti e presentare la rendicontazione entro 12 mesi dalla comunicazione di finanziabilità;
5. mantenere l'unità produttiva/locale in cui sono stati realizzati gli investimenti nell'area dei Comuni del cratere del sisma delle Marche;
6. non cessare l'attività di impresa oppure NON alienare, totalmente o parzialmente PRIMA che siano trascorsi tre anni dalla data del decreto di pagamento del saldo;
7. conservare a disposizione degli organi preposti all'effettuazione dei controlli, la documentazione originale di spesa dei costi ammessi a contributo per i 5 anni successivi alla liquidazione del saldo del contributo;
8. consentire l'accesso in azienda ed un'agevole consultazione della documentazione (compresa la consultazione del SdI) da parte degli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni.

## 7.7. Revoca e restituzione del contributo

La revoca del contributo viene disposta, oltre che nel caso in cui il beneficiario sia posto in liquidazione, sia ammesso o sottoposto a procedure concorsuali con finalità liquidatoria o a procedure esecutive, anche in caso di mancato rispetto degli impegni.

In tal caso l'impresa restituisce alla Regione Marche, con versamento sullo specifico conto corrente di contabilità speciale, l'importo revocato maggiorato del tasso d'interesse legale. Gli interessi sono calcolati dalla data di erogazione del contributo fino alla data dell'effettivo versamento alla citata contabilità speciale delle somme erogate.

Il recupero nei confronti delle imprese beneficiarie avviene nelle modalità previste dall'articolo 9, comma 5 del decreto legislativo n. 123/98<sup>21</sup>.

## 7.8 Richieste di riesame e presentazione di ricorsi

Avverso la comunicazione di esito istruttorio negativo o parzialmente negativo relativa alla domanda di variante e a quella di SALDO, il beneficiario può presentare al CCM (cfr. *definizioni*) memorie scritte entro il termine perentorio indicato nella comunicazione.

---

<sup>21</sup> Articolo 9 Comma 5: Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni.

La richiesta di riesame viene esaminata entro i quindici giorni successivi alla ricezione delle osservazioni.

A seguito dell'emanazione del provvedimento definitivo, il beneficiario può presentare:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.

## **7.9 Informativa trattamento dati personali e pubblicità<sup>22</sup>.**

La Regione Marche, in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), informa che i dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Marche, o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati.

Per la Regione Marche le modalità di trattamento sono di seguito esplicitate.

Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

La casella di posta elettronica, cui vanno indirizzate le questioni relative ai trattamenti di dati è, [rpd@regione.marche.it](mailto:rpd@regione.marche.it).

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono le concessioni di contributi nazionali e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è data dall'articolo 20 del D.L.189/2016, convertito con modificazioni nella legge 15 dicembre 2016 n° 229.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati potranno essere diffusi attraverso SIAR (Sistema Informativo Agricolo Regionale).

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato, ed è il tempo stabilito, per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia.

Ai richiedenti competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, può essere richiesto al responsabile del trattamento dei dati, l'accesso ai dati personali forniti, la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento. I richiedenti possono inoltre fare opposizione al loro trattamento ed esercitare il diritto alla portabilità dei dati.

Ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, è possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale. E' necessario fornire i dati personali richiesti, in quanto, in mancanza di tali dati, non è possibile procedere all'istruttoria della domanda presentata.

I richiedenti, nel presentare Domanda di contributo accettano la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi e dell'importo del contributo concesso.

---

<sup>22</sup> D.Lgs. 30-6-2003 n. 196 . Codice in materia di protezione dei dati personali; Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR)

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari presso cui possono essere esercitati i diritti previsti dalla normativa in materia.